

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

LXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
Riordinamento dei ruoli del personale statale dei Servizi antincendi. (2329) . . .	789	
PRESIDENTE . . .	789, 790, 791, 792, 793, 797	
BISANTIS, <i>Relatore</i>	790, 791, 792	
BOGONI	790	
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'Interno</i>	790, 792, 797	
VESTRI	792	
Disegno e proposta di legge (<i>Rinvio del seguito della discussione</i>):		
Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali. (2343);		
TOZZI CONDIVI: Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (1820)	797	
PRESIDENTE	797	
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		
BARBI: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia (E. V. I.) (<i>Urgenza</i>). (2640)	798	
PRESIDENTE	798, 799	
SEMERARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	799	
		Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):
		QUINTIERI ed altri: Provvedimenti a favore delle famiglie numerose. (208-B)
		PRESIDENTE, <i>Relatore</i>
		799
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		804
		<hr/>
		La seduta comincia alle 9,30.
		VERONESI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dei ruoli del personale statale dei Servizi antincendi (2329).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli del personale statale dei Servizi antincendi (2329).
		Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta del 14 giugno furono approvati tutti gli articoli del disegno di legge ad eccezione degli articoli 20 e 20-bis, quest'ultimo proposto dal deputato Russo Spena, nonché di una norma transitoria proposta dal Relatore, onorevole Bisantis.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

Per quanto riguarda l'articolo 20 il Relatore Bisantis ed i deputati Vestri e Bogoni ebbero a presentare ciascuno il seguente identico emendamento aggiuntivo:

« All'articolo 20 dopo il primo comma aggiungere il seguente: »

« A tutti gli effetti si applica anche al personale che, successivamente a tale data sia stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età ai sensi della legge n. 1570 del 27 dicembre 1941 ».

Mi risulta, e ritengo che il Sottosegretario Scalfaro a nome del Governo potrà confermarlo, che questo emendamento interessa un solo dipendente che dovrebbe andare a riposo il 1° luglio...

BOGONI. Il 26 di questo stesso mese!

PRESIDENTE. Penso che il problema possa essere risolto mediante l'approvazione di un ordine del giorno per invitare il Governo a trattenere in servizio il personale che si trova in queste condizioni.

BOGONI. Esiste un precedente e riguarda i sottufficiali del Corpo dei vigili del fuoco. Un ordine del giorno votato dal Senato è servito a trattenerli in servizio con il parere favorevole del Consiglio di Stato e, così, essi hanno continuato nella loro carriera usufruendo dei benefici dell'ultima legge. La stessa cosa potrà, quindi, essere fatta in questo caso.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dopo aver esaminata la questione posso assicurare che, per risolvere questo caso è più che sufficiente un impegno da parte del Governo, che aderisce alla proposta della Commissione. Gli onorevoli colleghi stiamo pur certi che non si verificherà l'ipotesi di persone, una o molte che siano, le quali, giunte al momento in cui nasce una nuova legge, proprio negli ultimi giorni della carriera, debbano subire il danno di non vedere applicate nei loro confronti le nuove disposizioni. Il Governo si impegna ad impedire che questo avvenga e conferma di trattenerne in servizio coloro che dovessero in questi mesi andare in pensione, in modo che possano usufruire dei benefici previsti dal presente disegno di legge.

BOGONI. Ritengo che, dopo le impegnative e responsabili dichiarazioni del Governo, non sia necessario presentare alcun ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto delle dichiarazioni del Governo.

BOGONI. Ringrazio vivamente l'onorevole Rappresentante del Governo e rinuncio al mio emendamento.

BISANTIS, *Relatore*. Prendendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario Scalfaro rinuncio al mio emendamento.

VESTRI. Pure noi rinunciamo all'emendamento.

PRESIDENTE. Do, pertanto, lettura dell'articolo 20 che pongo in votazione:

ART. 20.

« La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960 ».

(È approvato).

Passiamo, ora, all'articolo 20-*bis* proposto dal deputato Russo Spena. Nella precedente seduta avevamo accantonato l'esame di questo nuovo articolo, che è del seguente tenore:

« Al personale della carriera direttiva, entrato in carriera anteriormente al 1° aprile 1943, che rivestiva la qualifica di primo ispettore prima del 1° luglio 1956, già promosso o che verrà promosso per effetto dell'entrata in vigore della presente legge al grado di ispettore superiore, sarà attribuita, con esclusione degli effetti economici, la stessa decorrenza delle promozioni ad ispettore superiore disposte ai sensi dell'articolo 368, lettera A del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sempreché alla data dello scrutinio previsto dal suindicato articolo gli stessi fossero in possesso dei requisiti suddetti ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'articolo proposto riproduce integralmente il secondo comma dell'articolo 4 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, che riguarda il personale della pubblica sicurezza, ed è da rilevare che questa norma ebbe la sua ragione d'essere in quanto il personale di pubblica sicurezza, unico fra tutti i dipendenti dello Stato, non beneficiò della sospensione degli esami per la promozione all'ex grado ottavo (tutti sanno che per il passaggio dall'ex grado nono al grado ottavo si doveva sostenere l'esame e che per il periodo bellico questo esame venne sospeso, in tutte le amministrazioni ma non anche nella carriera della pubblica sicurezza) in quanto non fu operante per esso il disposto dell'articolo 13 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

La norma, invece, non trova alcuna giustificazione nei confronti del personale dei servizi antincendi che, al pari di tutti gli altri dipendenti dello Stato, ha potuto fruire del

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

beneficio della sospensione degli esami, fino al 1951, per la promozione all'ex grado ottavo.

D'altra parte, questa disposizione, per il personale di pubblica sicurezza, aveva lo scopo di consentire la promozione alla qualifica superiore, anche in soprannumero, al personale anziano che, per mancanza di posti, non aveva potuto conseguire la promozione stessa pur avendo i requisiti di merito e di anzianità.

Questo scopo, per il personale dei servizi antincendi, è invece raggiunto dalla modifica dell'organico che consentirà la promozione immediata di tutto il personale anziano.

Infine, è da rilevare che, quando è stata predisposta la norma del citato articolo 4, l'amministrazione della pubblica sicurezza non aveva ancora espletato alcun esame di idoneità o di merito distinto per il conferimento dei posti nella qualifica di commissario capo.

Invece, la direzione dei servizi antincendi ha già espletato due concorsi per merito distinto ed un esame di idoneità. I vincitori di questi concorsi hanno già conseguito la promozione con decorrenza successiva alla prima promozione conferita per merito comparativo ai sensi della lettera a) dell'articolo 368 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Pertanto, una norma che riconoscesse ai promossi per merito comparativo, successivamente all'espletamento dei concorsi, una decorrenza anteriore a quella attribuita ai vincitori di questi concorsi, verrebbe a ledere i diritti dei vincitori stessi.

Pertanto, esprimo parere contrario all'accoglimento dell'emendamento.

Queste argomentazioni dicono, in sintesi, che la procedura usata per i pari grado della pubblica sicurezza, era giustificata dal fatto che quella possibilità di passaggio all'ottavo grado, durante il periodo bellico e fino al 1952, senza esame, si era avuta in quasi tutte le amministrazioni ma non nella pubblica sicurezza. Non esiste, quindi, ragione alcuna che giustifichi l'approvazione di un emendamento quale quello proposto. Il parere del Governo è, quindi, contrario.

Debbo, anche, dire che sono contrario a questi articoli che riguardano un numero molto limitato di persone a meno che, naturalmente, non tendano a sanare una ingiustizia palese che, allora, il Parlamento fa bene ad impegnarsi, si trattasse anche di una sola persona.

La stessa argomentazione vale anche per quanto riguarda la questione del passaggio dal ruolo esecutivo al ruolo di concetto.

Abbiamo svolto dei sondaggi e debbo dire che, avendo chiesto il parere del Ministero della riforma burocratica, questo ha ripetuto in modo assolutamente insuperabile il proprio parere contrario affermando che si finirebbe per ledere un principio, con danno piuttosto ampio, perché si creerebbe un precedente che potrebbe essere richiamato da altre amministrazioni anche perché vi è stata già un'altra soluzione per i dipendenti della pubblica sicurezza - si trattava di dipendenti amministrativi - ma non vi era, però, mai stata una proposta simile per i dipendenti di categorie tecniche.

Quando, poi, abbiamo avanzato l'ipotesi che, eventualmente, potessero passare dal ruolo esecutivo al ruolo di concetto coloro che avevano l'adeguato titolo di studio, ci siamo dovuti limitare al titolo di studio richiesto per entrare nella carriera di concetto in quanto, a queste carriere dei ruoli tecnici, non si può accedere con qualsiasi titolo di scuola superiore ma solo con due titoli: quello di geometra agrimensore o quello di perito industriale. Sono questi gli unici titoli che consentono l'ammissione al concorso. Possedendoli, qualcuno che si trova nella carriera esecutiva, potrebbe chiedere il passaggio nella carriera di concetto. Debbo dire che, attualmente, solo due unità esistono nella carriera esecutiva dei servizi antincendi che hanno questi titoli e che potrebbero beneficiare dell'approvazione di un articolo in tal senso formulato.

Di fronte a questa situazione non posso fare a meno, per la obiezione fondamentale di principio mossa dal Ministero della riforma burocratica, di pregare di non insistere anche perché quel Ministero ha allo studio un provvedimento di carattere generale per consentire il passaggio dalla carriera esecutiva a quella di concetto, e ciò su di un piano di equiparazione generale senza ricorrere a norme particolari come questo articolo aggiuntivo che costituirebbe, oggi, una eccezione ad un principio generale ed andrebbe a favore di una limitata categoria.

PRESIDENTE. Quindi parere nettamente contrario anche per la norma transitoria...

BISANTIS, Relatore. Avevo presentato un nuovo articolo, il 19-bis che potrei, eventualmente, ritirare. Ne do, in ogni modo, lettura:

« Il personale della carriera esecutiva che risulti fornito del titolo di studio richiesto

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

per l'ammissione nella carriera di concetto e che abbia riportato nell'ultimo triennio la qualifica di ottimo, può domandare l'inquadramento nel ruolo organico del personale della carriera di concetto medesima previo accertamento di idoneità attraverso un esame per colloquio ».

Ho ascoltato le argomentazioni esposte dall'onorevole Rappresentante del Governo e debbo dire che altre volte si è operato con norme transitorie.

Naturalmente non insisto, in quanto abbiamo dal Governo una assicurazione, che ci è venuta dalle dichiarazioni fatte dal Sottosegretario Scalfaro, che l'applicazione del principio da me propugnato è allo studio su un piano di riforma generale, per cui si potrà passare dalla carriera esecutiva a quella di concetto.

Il fatto che solo due persone dei servizi antincendi posseggano il titolo necessario per il passaggio di carriera mi pare potrebbe agevolare l'accoglimento della mia tesi e che sia il caso di sistemare queste due persone, in via del tutto transitoria. Se, però, dal Governo ci viene l'assicurazione che, in base a una riforma generale si verrà incontro alle aspettative di tutti i dipendenti del ruolo esecutivo, per consentire a chi abbia i titoli necessari, l'accesso alla carriera di concetto, posso ritirare l'emendamento.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Debbo aggiungere, sul piano dei rapporti umani, che le sollecitazioni giunte al Ministero dalle categorie interessate, sono tutte nel senso della approvazione del disegno di legge così come esso

Si può obiettare che, essendo solo due i dipendenti che hanno, oggi, questo diritto, è facile che gli altri non sentano il problema ma ho ritenuto egualmente necessario ed opportuno dare la notizia degli studi in corso ad iniziativa della Riforma burocratica in modo da tranquillizzare i Commissari.

BOGONI. Ritengo che, per quanto riguarda l'articolo 20-bis proposto dal deputato Russo Spena abbia ragione l'onorevole Rappresentante del Governo. Osservo, poi, che è stato accettato l'articolo 14-bis da noi proposto che offre al personale la possibilità di riguadagnare i posti.

Nove persone rimangono fuori da quel beneficio ed è un controsenso approvare un altro articolo quando al Senato è in discussione una proposta di legge che, se approvata, può favorire anche quella categoria.

PRESIDENTE. Domando al Relatore Bisantis se insista sull'articolo aggiuntivo da lui presentato.

BISANTIS, *Relatore*. Non insisto.

VESTRI. Non sono d'accordo sulla rinuncia all'articolo 19-bis. Desidero illustrarne i motivi.

Abbiamo presentato un complesso di emendamenti sulla cui opportunità abbiamo a lungo discusso nella seduta precedente.

In ordine all'eventuale passaggio dalla carriera esecutiva a quella di concetto siamo arrivati ad una soluzione di compromesso; abbiamo detto che saremmo stati disposti ad accogliere una norma transitoria del tipo di quella presentata oggi e questo dopo che noi non avevamo insistito sul nostro emendamento presentato. Proprio in rapporto a questo quadro preliminare che si era stabilito, si dichiara opportuno da parte del Ministero della Riforma burocratica di non proseguire su questa via. Non siamo di questa opinione perché ci sembra sbagliata, in via di fatto, anche la obiezione che ogni precedente esista unicamente nel settore dei dipendenti amministrativi.

Io ho citato tre casi, tre precedenti: i cancellieri giudiziari, i disegnatori del genio civile ed i segretari di polizia. Nessuno, ritengo, potrà dire che i disegnatori facciano parte della carriera amministrativa. Si potrà, invece, obiettare che il provvedimento in esame è precedente alla legge delega. Ma nullo l'altro.

PRESIDENTE. Insiste, pertanto, nella richiesta di votazione dell'articolo proposto dal Relatore Bisantis e da questi rinunciato?

VESTRI. Sì, signor Presidente. Faccio mio il nuovo articolo 19-bis, già proposto dal Relatore Bisantis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19-bis fatto proprio dal deputato Vestri:

« Il personale della carriera esecutiva che risulti fornito del titolo di studio richiesto per l'ammissione nella carriera di concetto e che abbia riportato nell'ultimo triennio la qualifica di ottimo, può domandare l'inquadramento nel ruolo organico del personale della carriera di concetto medesima previo accertamento di idoneità attraverso un esame per colloquio ».

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 20-bis proposto dal deputato Russo Spena:

« Al personale della carriera direttiva, entrato in carriera anteriormente al 1° aprile

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

1943, che rivestiva la qualifica di primo ispettore prima del 1° luglio 1956, già promosso o che verrà promosso per effetto dell'entrata in vigore della presente legge al grado di ispettore superiore, sarà attribuita, con esclusione degli effetti economici, la stessa decorrenza delle promozioni ad ispettore superiore disposte ai sensi dell'articolo 368, lettera A del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sempreché alla data dello scrutinio previsto dal suindicato articolo gli stessi fossero in possesso dei requisiti suddetti ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato)

In tal modo dichiaro conclusa la discussione su tutti gli articoli del disegno di legge.

Data la complessità del testo ed i numerosi emendamenti approvati, chiedo mandato alla Commissione di coordinare il testo del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, ritengo che così possa restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 10,20, è ripresa alle 10,30).

PRESIDENTE. Do lettura dei singoli articoli del testo coordinato e li pongo successivamente in votazione:

ART. 1.

I ruoli organici del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Al direttore ginnico-sportivo ed al personale di carriera di concetto si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Il direttore ginnico-sportivo cura, attraverso l'insegnamento della educazione fisica

e la sorveglianza sulle esercitazioni ginnico-sportive, la preparazione fisica professionale dei vigili del fuoco.

(È approvato).

ART. 4.

Il posto di direttore ginnico-sportivo è conferito mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica previsti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e coloro che siano forniti di titolo corrispondente conseguito secondo l'ordinamento anteriore alla legge stessa.

(È approvato).

ART. 5.

Il personale della carriera di concetto dei servizi antincendi svolge, sotto la direzione del personale del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi, compiti tecnico-amministrativi e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati.

Nell'espletamento dei propri compiti ha la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.

(È approvato).

ART. 6.

Per l'ammissione ai concorsi per la nomina nella carriera di concetto, oltre ai requisiti generali stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono prescritti i seguenti requisiti particolari:

a) diploma di geometra o perito tecnico industriale;

b) età che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni: tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35;

c) aver assolto agli obblighi di leva;

d) statura non inferiore ai metri 1,65;

e) piena ed incondizionata idoneità fisica.

All'accertamento dell'idoneità fisica procede, prima degli esami scritti, una commissione medica, composta da un impiegato della carriera direttiva del ruolo medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a quella di medico provinciale capo, designato

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

dal predetto Dicastero e da due medici da nominarsi dal Ministro dell'interno.

Il giudizio della commissione medica è definitivo.

A parità di merito e di requisiti i sottufficiali, vigili scelti e vigili sia permanenti che volontari, in servizio continuativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, hanno la precedenza ai fini della nomina nella carriera di cui al primo comma.

(È approvato).

ART. 7.

I vice coadiutori, dopo aver frequentato un corso di formazione presso le Scuole centrali antincendi della durata di 3 mesi, completano il servizio di prova presso i Corpi dei vigili del fuoco, ai quali sono assegnati al termine del corso stesso.

(È approvato).

ART. 8.

L'articolo 2 della legge 14 marzo 1958, n. 251, è sostituito dal seguente:

« Il personale del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi cessa dal servizio ed è collocato a riposo di ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

Ispettore generale capo e ispettore generale	anni 65
Ispettore capo	» 64
Ispettore superiore	» 62
Primo ispettore	» 58
Ispettore	» 55

Il personale della carriera di concetto dei servizi antincendi cessa dal servizio ed è collocato a riposo d'ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

Coadiutore principale	anni 62
Primo coadiutore	» 58
Coadiutore, coadiutore aggiunto e vice coadiutore	» 55

Per il trattamento di quiescenza, ordinario o privilegiato, valgono le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

La liquidazione della pensione è effettuata in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e nella legge 11 luglio 1956, n. 734, e successive modificazioni ».

(È approvato).

ART. 9.

Le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, circa la forza organica da tenersi in via transitoria presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono abrogate anche per quanto riguarda gli ufficiali volontari in servizio continuativo.

(È approvato).

ART. 10.

Al personale della carriera di concetto è estesa la norma di cui all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, circa il procedimento e le sanzioni disciplinari.

(È approvato).

ART. 11.

L'indennità di servizio speciale antincendi, prevista dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, in favore del personale della carriera direttiva dei servizi antincendi, è stabilita, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure annue lorde:

	Celibi	Ammogliati
Ispettore generale capo	L. 220.000	L. 320.000
Ispettore generale	» 210.000	» 310.000
Ispettore capo	» 200.000	» 300.000
Ispettore superiore	» 180.000	» 280.000
Primo ispettore	» 155.000	» 255.000
Ispettore	» 130.000	» 230.000

Per il personale della carriera di concetto, l'indennità di servizio speciale antincendi, prevista per il personale del soppresso ruolo transitorio dall'articolo 52 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è stabilita nelle seguenti misure annue lorde:

	Celibi	Ammogliati
Coadiutori principali	L. 125.000	L. 210.000
Primi coadiutori	» 105.000	» 190.000
Coadiutori	» 95.000	» 170.000
Coadiutori aggiunti e vice coadiutori	» 80.000	» 150.000

L'indennità suddetta è computabile, agli effetti della pensione, limitatamente alle misure fissate, per le singole qualifiche, dagli articoli 10, per il personale della carriera di-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

rettiva, e 52, per quello della carriera di concetto, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, salvo gli aumenti portati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, numero 767; non è, invece, computabile, agli stessi effetti, per gli ispettori in prova ed i vice coadiutori in prova.

L'indennità stessa è computabile, agli effetti della pensione, per l'ispettore generale capo limitatamente alla misura di lire 2.500 annue e per i coadiutori principali limitatamente alla misura di lire 800 annue.

(È approvato).

ART. 12.

Il posto di direttore sanitario previsto dall'articolo 4, primo comma, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e compreso nel quadro 8 annesso al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, è soppresso.

Le attribuzioni attualmente affidate da disposizioni legislative o regolamentari all'ispettore sanitario saranno espletate da un funzionario della carriera direttiva del ruolo medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a quella di medico provinciale capo, da nominarsi di volta in volta, con decreto del Ministero dell'interno su designazione del Ministero della sanità.

(È approvato).

NORME TRANSITORIE

ART. 13.

Nella prima applicazione della presente legge, il posto nel ruolo di direttore ginnico-sportivo è conferito nel coefficiente 402 mediante concorso per titoli tra il personale di ruolo dei servizi antincendi appartenente al ruolo della carriera direttiva ed al ruolo ad esaurimento della carriera di concetto, che rivesta la qualifica di ispettore o di coadiutore ed abbia compiuto complessivamente almeno 12 anni di effettivo servizio nella rispettiva carriera e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 4.

(È approvato).

ART. 14.

La commissione esaminatrice del concorso di cui al precedente articolo è composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

da due docenti dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma;

da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere.

(È approvato).

ART. 15.

Nella prima applicazione della presente legge, e per la durata di un triennio, le promozioni alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore generale, vengono conferite per merito comparativo tra il personale che abbia prestato servizio nella qualifica inferiore per un periodo di tempo pari almeno alla metà di quello minimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3.

(È approvato).

ART. 16.

Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di un triennio i posti vacanti nelle varie qualifiche della carriera direttiva vengono attribuiti esclusivamente con promozioni per merito comparativo.

Ai sensi del precedente comma potrà essere scrutinato tutto il personale che abbia raggiunto una permanenza nella qualifica inferiore a quella da attribuire pari almeno alla metà di quella minima prevista dalla vigente legislazione.

(È approvato).

ART. 17.

Nella prima attuazione della presente legge i primi coadiutori, i coadiutori ed i coadiutori aggiunti del soppresso ruolo transitorio della carriera di concetto dei servizi antincendi sono inquadrati nella corrispon-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

dente qualifica del ruolo tecnico della carriera di concetto, di cui al precedente articolo 1, conservando l'anzianità acquisita nel ruolo di appartenenza.

(È approvato).

ART. 18.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la promozione a primo coadiutore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati inquadrati ai sensi del precedente articolo, quando abbiano compiuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di coadiutore o in quella corrispondente del soppresso ruolo transitorio.

(È approvato).

ART. 19.

Al personale della carriera direttiva, che precedentemente alla immissione in carriera abbia prestato servizio quale ufficiale volontario in servizio continuativo, è estesa la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, circa il riscatto del servizio prestato in tale qualifica, con le modalità previste dal decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262.

(È approvato).

ART. 20.

Per il personale della carriera di concetto inquadrato ai sensi del precedente articolo 11 che, alla data del 1° luglio 1956, esercitava le funzioni di coadiutore principale, coadiutore e coadiutore aggiunto si applicano, per quanto riguarda i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo d'ufficio, le norme di cui alla legge 16 febbraio 1958, n. 46.

(È approvato).

ART. 21.

L'inquadramento degli ufficiali volontari previsto dall'articolo 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, può essere effettuato anche nei confronti di coloro che, in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della legge predetta, abbiano compiuto il periodo minimo di sei mesi di servizio continuativo in data posteriore a quella dell'entrata in vigore della legge stessa.

Qualora l'ammontare netto mensile dello stipendio attribuito agli ufficiali volontari inquadrati nei ruoli tecnici dei servizi antincendi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, e del precedente comma, risulti inferiore all'ammontare mensile netto dello stipendio corrisposto anteriormente all'inquadramento stesso, la differenza è conservata quale assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendi a qualsiasi titolo.

(È approvato).

ART. 22.

Gli ufficiali volontari in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione in carriera a prescindere dai limiti di età.

(È approvato).

ART. 23.

I posti recati in aumento dalle tabelle organiche annesse alla presente legge nella qualifica di ispettore generale riassorbono i posti in soprannumero conferiti nella qualifica stessa per effetto della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

(È approvato).

ART. 24.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960.

(È approvato).

ART. 25.

Alla spesa annua di lire 75.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

TABELLA A
MINISTERO DELL'INTERNO
SERVIZI ANTINCENDI.

CARRIERA DIRETTIVA

Ufficiali del ruolo tecnico.

Coefficiente	Qualifica	Organico
900	Ispettore generale capo . . .	N. 1
670	Ispettore generale	» 10
500	Ispettore capo	» 22
402	Ispettore superiore	» 32
325	Primo ispettore	» } 125
271	Ispettore	» }
Totale		N. 190
402	} Direttore ginnico-sportivo (a)	
325		
271		
271		
229		

a) Consegue il coefficiente 271 dopo due anni di effettivo servizio e quelli 325 e 402 rispettivamente dopo 7 anni di effettivo servizio, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

(È approvata).

TABELLA B
MINISTERO DELL'INTERNO
SERVIZI ANTINCENDI.

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo tecnico.

Coefficiente	Qualifica	Organico
402	Coadiutore principale . . .	N. 5
325	Primo coadiutore	» 20
271	Coadiutore	» 30
229	Coadiutore aggiunto	» 55
202	Vice coadiutore	» 55
Totale		N. 110

(È approvata).

Da parte dell'onorevole Bogoni mi è pervenuto il seguente ordine del giorno:

« La Camera, invita il Ministro dell'interno a considerare per gli ufficiali dei servizi antincendi, la croce di anzianità, le ricompense al valore, nonché i titoli sportivi, in analogia a quanto disposto dall'articolo 32, ultimo capoverso, e dall'articolo 80 della legge 13 maggio 1961, n. 469 ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Bogoni, nel suo ordine del giorno, invita il Ministero a tenere conto di tutti quei titoli di merito che gli ufficiali possono acquisire nel corso della loro carriera e, in un certo qual modo, inerenti al servizio che prestano. Trattandosi di un semplice invito, il Governo non ha difficoltà ad accogliere l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Bogoni.

PRESIDENTE. Da parte sempre dell'onorevole Bogoni mi è pervenuto un ulteriore ordine del giorno. Ne do lettura:

« La Camera, invita il Governo a scegliere preferibilmente tra il personale tecnico di carriera, nel caso di nomina del direttore generale dei servizi antincendi ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio presente all'onorevole Bogoni che il Ministero, nelle sue designazioni ha sempre tenuto presente i tecnici. Ritengo, pertanto, che qualora si dovesse procedere alla nomina di un direttore generale dei servizi antincendi l'essere un tecnico non costituisca motivo di... impedimento! Accolgo l'ordine del giorno presentato dal deputato Bogoni a titolo di raccomandazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato, in fine di seduta, a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (2343) e della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali (1820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali » (2343) e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Modifiche all'articolo 11 della legge 9 agosto 1954, n. 748 sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » (1820).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno abbiamo già approvato i primi 90 articoli del provvedimento.

Nell'ultima seduta fu avanzata la proposta, poi accolta, di convocare il Comitato ristretto per prendere in esame alcuni emen-

damenti così da poter sottoporre una unanime decisione del Comitato ristretto alla Commissione.

Il Comitato ristretto non ha potuto ancora riunirsi perché alcuni dei suoi componenti erano impegnati in Sardegna nella campagna elettorale.

Conseguentemente, ritengo di dover proporre di rinviare a venerdì 23 corrente il seguito della discussione in Commissione. Il Comitato ristretto si riunirà nel pomeriggio di oggi alle ore 17,30.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Barbi: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia (E.V.I.) (Urgenza) (2640).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Barbi: « Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia (E.V.I.) » (*Urgenza*) (2640).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, in sostituzione dell'onorevole Russo Spena, Relatore, svolsi io stesso la relazione concludendo a favore della approvazione del provvedimento, e mi riservai di presentare alcuni emendamenti, che ho provveduto a depositare presso la segreteria della nostra Commissione, insieme con una relazione illustrativa.

Do lettura della relazione da me predisposta a maggior chiarimento degli emendamenti proposti.

« La proposta dell'onorevole Barbi, n. 2640, che considera l'aumento del contributo da parte dello Stato in favore dell'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Ischia (E.V.I.) dà l'occasione per apportare alcune modifiche alla legge 22 luglio 1939, n. 1540, istitutiva di questo Ente.

« Nell'intento di modificare, con il necessario adeguamento democratico, la struttura organizzativa ed amministrativa dell'E.V.I., ma lasciandone sostanzialmente identiche le finalità, gli onorevoli deputati Riccio e Vittoria Titomanlio presentarono il 3 dicembre 1949 alla Camera dei deputati una proposta di legge che, attraverso le modifiche apporta-

tevi dalle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento, si trasformò nella legge 6 giugno 1952, n. 678, recante appunto le indispensabili modificazioni alla citata legge istitutiva.

« Questa seconda legge, pur costituendo, anche attraverso il previsto aumento del contributo statale, un sensibile passo verso il potenziamento di un ente che aveva ed ha ancora importanti obiettivi da raggiungere nell'interesse di un centro turistico ed idrotermale di rilevanza internazionale quale l'isola d'Ischia, non tenne presente la necessità di assicurare, nello stesso loro indispensabile adeguamento democratico, una maggiore snellezza agli organi amministrativi dell'ente né si fu abbastanza lungimiranti nel prevedere sufficienti, all'espletamento dei compiti dell'ente stesso, i 20 anni di durata che la stessa legge volle, come massimo, assegnarli. In particolare tale prevista limitazione della vita dell'ente Ischia si è rivelata del tutto non corrispondente alle reali necessità ora che la Cassa per il Mezzogiorno, costruttrice dell'acquedotto sottomarino per l'Isola, ed i sei comuni isolani, tutti rappresentati nel Consiglio di amministrazione dell'Ente, han ritenuto opportuno e logico affidare ad esso la costruzione e la gestione della rete interna di distribuzione idrica finanziata in base alla legge 6 agosto 1957 sul rilancio della Cassa stessa.

« È per detti motivi che si è ritenuto presentare alcuni emendamenti alla proposta di legge di iniziativa del collega Barbi.

« In essi si precisano più dettagliatamente i compiti dell'ente, è resa più snella l'organizzazione fornendo al suo Consiglio di amministrazione, la cui composizione rimane anch'essa sostanzialmente invariata salvo la sostituzione del rappresentante del Commissariato per il turismo con il rappresentante del Ministero per il turismo e lo spettacolo, recentemente costituito, e salvo la maggiore rappresentatività che si è voluta garantire ai comuni isolani stabilendo che vengano rappresentati, appunto, nel Consiglio dal sindaco (così come l'Amministrazione provinciale di Napoli viene anche nello stesso rappresentata dal suo presidente), la possibilità di eleggere, nel suo seno, oltre che un presidente, un vicepresidente e di nominare, altresì, una Giunta esecutiva che, riconosciuta anch'essa organo dell'ente possa riunirsi più frequentemente e deliberare sino a determinati limiti di impegno.

« Si prevede anche che i membri del Consiglio di amministrazione dell'ente, che

nella legge 6 giugno 1952, n. 678, venivano nominati con decreto della Presidenza del Consiglio - Commissariato per il turismo - siano, d'ora in poi, nominati con decreto del nuovo Ministro per il turismo e lo spettacolo, così come si prevede che, sempre con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto o meno con altri Ministeri, si provveda all'eventuale scioglimento degli organi dell'ente e all'atto della cessazione dell'ente stesso, alla ripartizione del suo patrimonio ».

Sostanzialmente, quindi, le modifiche sono tre:

1°) i comuni vengono rappresentati di diritto dai sindaci, analogamente a quanto si è fatto con la legge per la valorizzazione dell'isola d'Elba;

2°) vi sono delle modifiche formali in quanto le attrezzature del Commissariato per il turismo passano al Ministero per il turismo e lo spettacolo;

3°) è previsto, oltre il presidente, un vice presidente così da dare possibilità di maggiore organizzazione e maggiore svolgimento di attività all'ente stesso.

Queste sono le ulteriori modifiche insieme a quella che prevede un aumento di finanziamento della proposta Barbi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SEMERARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Se l'onorevole Presidente permette, mentre dichiaro che il Governo è favorevole alla approvazione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Barbi per quanto si attiene all'aumento del contributo da lire 10 milioni a 25 milioni; essendo stati presentati degli emendamenti che, come è stato già detto dal nostro Presidente, riguardano la rappresentanza diretta dei sindaci e la modifica, soprattutto, in conseguenza della istituzione del Ministero per il turismo e lo spettacolo, di un ente - cose queste che riguardano anche la competenza di altri ministeri - pregherei di voler rinviare il seguito della discussione ad altra seduta e ciò per la correttezza che il nostro Ministero deve avere nei confronti degli altri dicasteri interessati, in modo da renderli edotti sulla portata delle modifiche proposte al testo.

PRESIDENTE. L'onorevole Rappresentante del Governo ha, praticamente, avanzato proposta di rinvio del seguito della discussione; se non vi sono obiezioni ritengo che così possa rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: Provvedimenti a favore delle famiglie numerose (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (208-B).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: « Provvedimenti a favore delle famiglie numerose » (208-B).

Mi sostituisco all'onorevole Lattanzio, Relatore, impegnato in altra Commissione. Come i colleghi avranno potuto rilevare, la I Commissione del Senato ha modificato quanto da noi già approvato. Sottopongo all'esame della Commissione l'approvazione delle modifiche pervenuteci dal Senato al fine di garantire una sollecita approvazione di questo provvedimento, particolarmente atteso dagli interessati e, soprattutto, per evitare che una nuova modifica degli articoli, da parte della nostra Commissione, possa portare ad un prolungamento dell'*iter* del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo alla votazione delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

« Nell'avviamento degli allievi ai corsi di addestramento professionale è riservato ai componenti le famiglie numerose un posto per ogni dieci o frazione di dieci; ai fini della presente disposizione sono considerate numerose le famiglie che comprendono almeno cinque figli viventi e a carico o caduti in guerra o per causa di lavoro. Per usufruire di tale quota di riserva l'interessato deve indicare nella domanda di ammissione di possedere il relativo requisito specifico.

Nel caso che, per difetto di requisiti generici o per mancanza di domande, la quota di riserva non venga coperta in uno o più corsi, viene effettuata la compensazione sugli altri corsi dello stesso esercizio finanziario ».

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

« Nell'avviamento degli allievi ai corsi di addestramento professionale è riservato ai componenti le famiglie numerose un posto per ogni dieci, o frazione di dieci.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

Ai fini della precedente disposizione sono considerate numerose le famiglie che comprendano almeno cinque figli, fra viventi e arico, o caduti in guerra, o per causa di lavoro. Per usufruire di tale quota di riserva, l'interessato deve documentare, nella domanda di ammissione, il possesso di tale requisito specifico».

Ha soppresso inoltre l'ultimo comma.

Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

«Gli uffici di collocamento annotano sugli elenchi degli apprendisti, di cui all'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, le qualità di componente di famiglia numerosa per coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente articolo, ne facciano domanda.

Nelle assunzioni degli apprendisti i datori di lavoro debbono comprendere un lavoratore, di cui al precedente comma, per ogni dieci assunti o frazione di dieci superiore a due. Ai fini dell'applicazione di tale percentuale più richieste dello stesso datore di lavoro, successive nel tempo, si sommano».

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

«Gli uffici di collocamento annotano sugli elenchi degli apprendisti di cui all'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, la qualità di componente di famiglia numerosa per coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente articolo, ne facciano domanda. Detti requisiti debbono permanere alla data dello accoglimento della domanda.

Nelle assunzioni degli apprendisti i datori di lavoro debbono comprendere un lavoratore, di cui al precedente comma, per ogni dieci assunti o frazione di dieci superiore a due. Ai fini dell'applicazione di tale percentuale più richieste dello stesso datore di lavoro o successive nel tempo, si sommano.

I datori di lavoro i quali, essendo obbligati ai sensi del comma precedente ad assumere

lavoratori facenti parte di famiglie numerose, non vi provvedano, sono puniti con una ammenda fino a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato alle famiglie numerose e non coperto».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

«Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, nulla è innovato alle disposizioni in vigore in materia di condizioni di priorità negli impieghi e nel lavoro per i casi di famiglie numerose».

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

«Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, nulla è innovato alle disposizioni in vigore in materia di cui alla legge n. 264 del 29 aprile 1949».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

«Gli Enti aventi per fine la edilizia popolare sono tenuti ad includere nei programmi costruttivi alloggi di non meno di quattro camere, o di tre camere qualora vi sia ampia cucina, nella proporzione di uno su ogni dieci o frazione di dieci; tale percentuale opera in campo provinciale.

Gli alloggi di cui al precedente comma sono destinati con diritto di precedenza alle famiglie numerose che comprendono almeno sette componenti.

Nell'assegnazione di tutti gli alloggi di quattro o più camere già costruiti che si rendono disponibili, le famiglie numerose hanno diritto di precedenza.

Un decimo dei contributi statali alle cooperative edilizie è riservato a quelle composte esclusivamente dai capi famiglie numerose, purché ne facciano domanda».

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

« Gli Enti aventi per fine l'edilizia popolare sono tenuti ad includere nei programmi costruttivi alloggi di non meno di quattro camere, oltre i servizi, nella proporzione di uno a dieci, o frazione di dieci. Tale percentuale opera in campo provinciale.

Gli alloggi di cui al precedente comma sono destinati, con diritto di precedenza, alle famiglie numerose, che comprendono almeno tra genitori e figli, sette componenti, il cui reddito globale non sia sottoposto ad imposta complementare.

Nell'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia popolare, di quattro o più camere, già costruiti, che si rendano disponibili, le famiglie numerose hanno diritto di precedenza, nei limiti indicati nei commi precedenti.

Un decimo dei contributi statali alle cooperative edilizie è riservato a quelle composte esclusivamente dai capi di famiglia numerosa, purchè ne facciano domanda».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

« Dopo il primo comma dell'articolo 16 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aggiunto il seguente:

« L'esonero e il semiesonero sono concessi, in ogni caso, alle famiglie numerose il cui reddito globale non è soggetto a tassazione per la imposta complementare ».

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

« Dopo il primo comma dell'articolo 16 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aggiunto il seguente:

« L'esonero e il semiesonero sono concessi, in ogni caso, alle famiglie, che comprendano almeno cinque figli a carico, il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per l'imposta complementare ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La I Commissione del Senato ha inserito nel testo un nuovo articolo che porta il numero 6:

ART. 6.

Ferme rimanendo le disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, relativamente alla metà dell'esenzione o all'esenzione totale dalle tasse universitarie, gli studenti universitari appartenenti alle famiglie numerose, il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per l'imposta complementare, sono esenti dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 4 della succitata legge».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 6, approvato dalla nostra Commissione, che è diventato l'articolo 7 nel testo del Senato, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7, attualmente articolo 8 secondo la numerazione del Senato, nel seguente testo:

ART. 7.

« I numeri 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 febbraio 1938, n. 329, sono sostituiti dai seguenti:

1°) primogenito di famiglia che abbia avuto 7 o più figli di nazionalità italiana, dei quali almeno 5 siano ancora a carico;

2°) figlio di genitori che abbiano avuto almeno altri 4 figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, anche se deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino il servizio militare ».

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

« I numeri 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 febbraio 1938, n. 329, sono sostituiti dai seguenti:

1°) primogenito di famiglia che abbia avuto 7 o più figli di nazionalità italiana, dei quali almeno 5 siano ancora a carico;

2°) figlio di genitori che abbiano avuto altri figli di nazionalità italiana, a condizione che almeno due di essi abbiano prestato o prestino il servizio militare ».

Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

L'articolo 8 approvato dalla nostra Commissione, attualmente articolo 9 del testo del Senato, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9, secondo la numerazione della Camera, ed ora articolo 10 del Senato, nel seguente testo:

ART. 9.

« I contribuenti aventi a carico affettivamente sette o più figli di nazionalità italiana, compresi i figli legittimati e quelli naturali riconosciuti, in aggiunta alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 32 e 33 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e delle altre previste dalle vigenti leggi, hanno diritto alla riduzione proporzionale dei redditi accertati ai fini delle imposte sui terreni e sui fabbricati in modo da mandare esente un reddito complessivo di 4 milioni di lire.

Tale esenzione compete nel caso in cui il reddito complessivo della famiglia, accertato ai fini della imposta complementare, non superi i 10 milioni di lire.

Le predette riduzioni del reddito non sono applicate in sede di sovrimposte comunali e provinciali ».

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

« Gli articoli 161 e 163 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono modificati come segue:

« ART. 161. — *Agevolazioni per le famiglie numerose e relativi presupposti* — I contribuenti che hanno effettivamente a carico sette o più figli di nazionalità italiana, compresi i figli legittimati e quelli naturali riconosciuti, godono delle seguenti agevolazioni:

a) aumento a lire 5.000.000 della quota fissa ammessa in detrazione del reddito complessivo soggetto all'imposta complementare, ai sensi dell'articolo 138, ferme restando le detrazioni per carichi di famiglia;

b) riduzione proporzionale dei redditi accertati agli effetti della imposta sui redditi di ricchezza mobile, al netto della quota esente di cui al primo comma dell'articolo 89, sui redditi di terreni e dei fabbricati e della imposta sui redditi agrari, in modo che rimanga esente una quota complessiva di lire 5.000.000.

Il numero dei figli necessario per godere di tali agevolazioni è ridotto a sei per le vedove di guerra, finché permane lo stato vedovile.

Se nelle condizioni richieste si trova un soggetto associato al possessore del fondo nella conduzione della impresa agricola, le agevolazioni relative all'imposta sul reddito agrario si applicano nei limiti della quota di reddito a lui spettante.

Le agevolazioni previste nei commi precedenti continuano a competere in caso di morte dei genitori a favore del figlio che abbia assunto la qualità di capo famiglia e che abbia effettivamente a carico non meno di quattro fratelli.

« ART. 163. — *Agevolazioni ridotte*. — Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti competono nella misura della metà quando il numero dei figli effettivamente a carico non è inferiore a cinque ».

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato)

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10, attualmente 11 nella numerazione del Senato, nel seguente testo:

ART. 10.

« Ai fini delle esenzioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni legislative, il secondo comma dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, è sostituito dal seguente:

« L'esenzione compete nella misura della metà quando il numero dei figli che si trovano nelle condizioni sopra indicate non è inferiore a cinque, cessa quando tale numero si riduce a meno di cinque ».

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

« Le disposizioni contenute nell'articolo precedente si applicano a decorrere dal 15° giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* ».

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11, secondo la numerazione della Camera, nel seguente testo:

ART. 11.

«Le esenzioni e le agevolazioni previste negli articoli precedenti, in caso di morte dei genitori, continuano a competere a favore del figlio che abbia assunta la qualità di capo famiglia e che abbia a carico non meno di 5 fratelli con lui conviventi».

La I Commissione del Senato lo ha soppresso. Pongo, pertanto, in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

«Nelle successioni per causa di morte l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario è ridotta ad un quarto quando il valore complessivo dell'asse non supera i 75 milioni di lire e la successione si apre fra genitori e figli e questi sono almeno cinque e conviventi.

Sono da computarsi nel numero dei figli: i legittimi, i legittimati, i naturali riconosciuti, gli adottati, gli affiliati, nonché i figli premorti che abbiano lasciata prole convivente con il dante causa».

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

«Nelle successioni per causa di morte l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario è ridotta ad un quarto quando il valore complessivo dell'asse accertato dall'ufficio non superi i 20 milioni di lire e la successione si apra fra genitori e figli e questi siano almeno cinque.

Nel caso che uno o più figli godano di un patrimonio personale, la quota a loro spettante del valore complessivo dell'asse viene esclusa dalla riduzione sopra accordata».

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

«Gli atti di acquisto della casa, se di tipo popolare ai sensi delle vigenti disposizioni di

legge o del fondo rustico, destinati rispettivamente all'abitazione o al lavoro della famiglia, sono soggetti a registrazione e trascrizione a tassa fissa, quando l'acquirente abbia 7 o più figli a carico ed il suo reddito globale non sia soggetto a tassazione per imposta complementare. La tassa è applicata con aliquota proporzionale ridotta alla metà, quando l'acquirente abbia almeno cinque figli a carico.

Le stesse agevolazioni sono accordate, per gli atti di acquisto del terreno su cui venga fabbricata la casa destinata ad abitazione della famiglia, quando ricorrano le condizioni del precedente comma e quando la costruzione venga iniziata entro un anno dall'acquisto ed ultimata entro i due anni successivi.

Per la costruzione della casa destinata ad abitazione della famiglia e per le costruzioni rurali a servizio del fondo destinato al lavoro della famiglia, quando ricorrono le condizioni previste nei precedenti commi, è accordata l'esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione. I contratti di appalto per tali costruzioni sono registrati a tassa fissa, o rispettivamente a tassa proporzionale ridotta alla metà, a seconda che si tratti di famiglia con sette figli o più o di famiglia con almeno cinque figli a carico.

I benefici accordati con il presente articolo vengono revocati quando la casa o il fondo rustico vengano rivenduti entro cinque anni dall'acquisto o entro il termine medesimo cessino di essere destinati alla abitazione o al lavoro della famiglia dell'acquirente o la casa perda la caratteristica di casa popolare. Nel caso previsto dal secondo comma, il termine si computa dalla data dell'ultimazione della costruzione».

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 13.

«Gli atti di acquisto del fondo rustico, o della casa se di tipo popolare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, destinati rispettivamente al lavoro o all'abitazione della famiglia, sono soggetti a registrazione e trascrizione a tassa fissa, quando l'acquirente abbia sette o più figli a carico ed il suo reddito globale non sia soggetto a tassazione per imposta complementare. La tassa è applicata con aliquota proporzionale ridotta alla metà quando l'acquirente abbia almeno cinque figli a carico.

Le stesse agevolazioni sono accordate, per gli atti di acquisto del terreno su cui

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

venga fabbricata la casa destinata ad abitazione della famiglia, quando ricorrano le condizioni del precedente comma e quando la costruzione venga iniziata entro un anno dall'acquisto ed ultimata entro i due anni successivi.

Per la costruzione della casa destinata ad abitazione della famiglia e per le costruzioni rurali a servizio del fondo destinato al lavoro della famiglia, quando ricorrono le condizioni previste nei precedenti commi, è accordata l'esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione. I contratti di appalto per tali costruzioni sono registrati a tassa fissa, o rispettivamente a tassa proporzionale ridotta alla metà, a seconda che si tratti di famiglia con sette figli o più o di famiglia con almeno cinque figli a carico.

I benefici accordati con il presente articolo vengono revocati quando la casa o il fondo rustico vengano rivenduti entro cinque anni dall'acquisto o entro il termine medesimo cessino di essere destinati alla abitazione o al lavoro della famiglia dell'acquirente o la casa perda la caratteristica di casa popolare. Nel caso previsto dal secondo comma, il termine si computa dalla data dell'ultimazione della costruzione».

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata, subito, a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nel corso della seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Riordinamento dei ruoli del personale dei Servizi antincendi » (2329), con il nuovo titolo: « Riordinamento dei ruoli del perso-

nale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi »:

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge di iniziativa dei deputati:

QUINTIERI ed altri: « Provvedimenti a favore delle famiglie numerose » (208-B):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione sul disegno di legge n. 2329:

Berloffa, Bisantis, Bogoni, Borin, Cervone, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Ferri, Gagliardi, Greppi, Guidi, Iotti Leonilde, Lajolo, Lattanzio, Liberatore, Malfatti, Matteotti Matteo, Nanni, Pintus, Pucci Ernesto, Rampa, Riccio, Russo Spena, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Toros, Veronesi, Vestri, Vincelli, Pirastu, Viviani Luciana.

Hanno preso parte alla votazione sulla proposta di legge n. 208-B:

Berloffa, Bisantis, Borin, Cervone, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Ferri, Gagliardi, Greppi, Malfatti, Messe, Nanni, Pintus, Pucci Ernesto, Rampa, Riccio, Russo Spena, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Toros, Veronesi, Vestri, Vincelli.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI